

Buongiorno

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25.05.2021 il D.L. 73/2021** (c.d. “Decreto Sostegni bis”).

Si richiamano, di seguito, in sintesi, le più rilevanti **novità** introdotte.

<p>Riproposto il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni Articolo 1 D.L. 73/2021</p>	<p>È riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto ai beneficiari del contributo previsto dal Decreto Sostegni che hanno la partita Iva attiva alla data del 26.05.2021.</p> <p>Il contributo verrà concesso dello stesso importo <u>senza bisogno di istanza da parte del contribuente</u></p>
<p>Contributo a fondo perduto: modalità di calcolo del fatturato alternativa Articolo 1 D.L. 73/2021</p>	<p>In alternativa al contributo di cui al precedente punto, è possibile beneficiare di un contributo calcolato sul confronto dell'ammontare medio mensile del fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e 01.04.2019-31.03.2020.</p> <p>La misura del contributo è diversa, a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni.</p> <p>Per i sogetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni devono essere applicate le seguenti percentuali allo scostamento del fatturato:</p> <p>Per la richiesta di questo contributo dovrà essere trasmessa apposita istanza;</p> <p>i sogetti obbligati a presentare le Li.Pe. potranno presentare l'istanza solo dopo aver presentato la comunicazione relativa al 1° trimestre 2021.</p>
<p>Contributo a fondo perduto per la riduzione del risultato economico d'esercizio. Articolo 1 D.L. 73/2021</p>	<p>È previsto un contributo a fondo perduto per coloro che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto del Mef.</p>

	<p>Sempre al Mef è attribuito il compito di stabilire, con apposito decreto, la percentuale da applicare per l'individuazione dell'ammontare del contributo.</p> <p><u>L'istanza per il riconoscimento del contributo in esame potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 è presentata entro il 10.09.2021.</u></p>
<p>Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse Articolo 2 D.L. 73/2021</p>	<p>È istituito un fondo per il sostegno delle attività che hanno subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2021 e il 26.05.2021 in forza delle previsioni del D.L. 19/2020.</p> <p>Sarà emanato apposito decreto per individuare i soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto.</p>
<p>Credito d'imposta locazioni 2021 Articolo 4 D.L. 73/2021</p>	<p>Il credito d'imposta per canoni di locazione e affitto d'azienda è riconosciuto per i canoni dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali, • a condizione che il fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del periodo 01.04.2019-31.03.2020 (tale requisito non deve essere rispettato se l'attività è iniziata dal 2019). <p>Viene prorogato fino al 31 luglio 2021 il credito d'imposta locazioni previsto per le imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi e tour operator.</p>
<p>Proroga del periodo di sospensione della riscossione Articolo 9 D.L. 73/2021</p>	<p>È stato differito al 30 giugno 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. I pagamenti dovranno dunque essere effettuati entro il 31 luglio 2021.</p>

<p>Misure per il sostegno alla liquidità Articolo 13 D.L. 73/2021</p>	<p>Le speciali disposizioni introdotte dal Decreto Liquidità, riguardanti, tra l'altro, anche il Fondo centrale di garanzia Pmi trovano applicazione fino al 31.12.2021 (in luogo del 30.06.2021, come in passato previsto).</p>
<p>Proroga moratoria per le Pmi Articolo 16 D.L. 73/2021</p>	<p>Previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.06.2021 sono prorogate fino al 31.12.2021 le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile. Quindi, ad esempio, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino al 31.12.2021.</p>
<p>Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione Articolo 32 D.L. 73/2021</p>	<p>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019) spetta un credito d'imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.</p>
<p>Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo Articolo 42 D.L. 73/2021</p>	<p>Viene riconosciuta un'ulteriore indennità di 1.600 euro ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10, commi da 1 a 9, D.L. 41/2021. La norma richiama poi ulteriori fattispecie al ricorrere delle quali può essere riconosciuta apposita indennità.</p>